

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 11 del 24 FEB. 2012

Oggetto: Causa "Romeo Salvatore c/ Provincia Regionale di Messina". Tribunale Civile di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di Euro 1.450,00

L'anno duemilaundici DODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

		PRESENTE
1. Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	Ricevuto	<u>SI</u>
2. Assessore Dott. Antonino	Terranova	<u>SI</u>
3. Assessore Dott. Michele	Bisignano	<u>SI</u>
4. Assessore Sig. Renato	Fichera	<u>NO</u>
5. Assessore Dott. Rosario	Catalfamo	<u>NO</u>
6. Assessore Dott. Carmelo	Torre	<u>SI</u>
7. Assessore Dott. Pasquale	Monea	<u>SI</u>
8. Assessore Dott. Salvatore	Schembri	<u>SI</u>
9. Assessore Prof. Giuseppe	Di Bartolo	<u>SI</u>
10. Assessore Dott. Maria Rosaria	Cusumano	<u>NO</u>
11. Assessore Dott. Maria	Perrone	<u>SI</u>
12. Assessore Sig. Giuseppe	Martelli	<u>NO</u>
13. Assessore Dott. Mario	D'Agostino	<u>NO</u>
14. Assessore Dott. Rosario	Ventimiglia	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;


- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso- U. O. Studi e consulenze giuridiche

Oggetto: Causa "Romeo Salvatore c/ Provincia Regionale di Messina." Tribunale Civile di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di Euro 1.450,00.

PROPOSTA

P R E M E S S O che, con atto di citazione notificato in data 22/07/2011, il Sig. Romeo Salvatore ha chiamato in giudizio questo Ente dinnanzi al Tribunale Civile di Messina per ivi ottenere il risarcimento dei danni fisici dallo stesso subiti a seguito del sinistro del 12/11/2005 occorsogli mentre percorreva la S.P. per Castanea a bordo del proprio ciclomotore NRG SALIR telaio n. 0002102.

L'attore asserisce che detto sinistro si sarebbe verificato a causa di una grossa buca, non visibile né prevedibile, presente sulla carreggiata a circa 800 mt dalla Caserma dei Carabinieri;

CONSIDERATO che dalla relazione tecnica prot. n. 3202 del 14/09/2011, che si allega in copia, si evince che non è stato possibile individuare il luogo esatto del sinistro e che non è pervenuto alcun verbale di rilevamento della Polizia Municipale o dei Carabinieri ; pertanto l'Ufficio Tecnico competente non ha potuto effettuare alcun accertamento sullo stato dei luoghi né ha potuto relazionare in merito alla dinamica del sinistro.

Pertanto, allo stato attuale, non è possibile esprimere alcuna valutazione in ordine ad eventuale attribuzione di responsabilità a carico della convenuta Provincia Regionale;

CONSIDERATO che nel caso di specie, data l'entità della richiesta risarcitoria formulata dall'attore, appare opportuna la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al legale il compenso di Euro 1.450,00= al lordo degli oneri di legge che, a tal fine, deve essere impegnato sul Cod.1010903, Cap.2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc.." del Bilancio Provinciale 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n.223/06 convertito con l. n.248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di :

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso contro questa Provincia dinnanzi al Tribunale Civile di Messina dal Sig. Romeo Salvatore con atto notificato in data 22/07/2011, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di Euro 1.450,00 al lordo degli oneri di legge, che, a tal fine, deve essere impegnato sul Cod. 1010903, Cap.2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc.." del Bilancio Provinciale 2011;

IMPUTARE la somma complessiva di Euro 1.450,00 al cod. 1010903 cap.2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc.." del Bilancio Provinciale 2011 ;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) atto di citazione not. 22/07/011;
- 2) relazione tecnica n. 76/7.1 del 31/01/2006.

Il Responsabile dell' U.O. Legale e Contenzioso

Addi 2.11.11

Il Dirigente

Addi 25 NOV. 2011

L'Assessore al Contenzioso

Addi _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 25 NOV. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 13 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1119 Atto _____ del _____

Importo € 1150000

Disponibilità Cap. 2760 BA. M

Messina 30/11/11 Il Funzionario

Ai sensi dell' art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi, 13 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

IL RAGIONIERE GENERALE

del 2° Dip.

Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 27 FEB. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiale elencato al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 24 FEB. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  *PS* 

1° D. f. Leppe

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

22 LUG 2011

1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

STUDIO LEGALE
ANTONINO LO PRESTI
AVVOCATO
Via F. Faranda, 11 - 98123 Messina
Tel./Fax: 090.674575
C.F.: LPRNNN61R10F158Y - P.I.: 01705270831

COPIA
URGENTE
IN GIORNATA

IN GIORNATA

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
ATTO DI CITAZIONE

Il sig. **ROMEO SALVATORE**, nato a Messina il 06/09/1988 ed ivi residente in Contrada Grazia Castanea C.F. **RMOSVT88P06F158W**, ed elettivamente domiciliato in Messina in Via Francesco Faranda, n. 11 presso lo studio dell'Avv. Antonino Lo Presti (C.F. **LPRNNN61R10F158Y**) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

CITA

1) La **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, con sede in Messina, Corso Cavour, n. 1, in persona del Presidente *pro tempore* a comparire davanti al Tribunale di Messina all'udienza del **30/12/2011**, ore e locali di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20gg. prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà in sua contumacia, previa declaratoria della stessa, per ivi sentir fare diritto sulle domande in fondo spiegate alle quali si premette in

FATTO

A) In data 12/11/2005 verso le ore 08.00 in Messina sulla Strada Provinciale per Castanea si verificava un incidente stradale.

Nella fattispecie accadeva che il sig. Romeo. (all'epoca dei fatti minorenne), odierno attore, mentre percorreva a bordo del proprio ciclomotore NRG SALIR telaio n. 0002102 la suddetta strada a velocità moderata, giunto a circa 800 mt. dalla Caserma dei Carabinieri, finiva all'interno di una grossa

Nomino e
costituisco
nostro procuratore
difensore per
rappresentarci e
difenderci nella
procedura di cui al
presente atto, in
ogni fase, stato e
grado, l'Avv.
Antonino Lo Presti
conferendogli le
più ampie facoltà
di legge, comprese
quelle di transigere
e conciliare, di
delegare, nominare
sostituti, di
promuovere
procedimenti
esecutivi ed atti ad
essi preliminari.
Dichiariamo di
avere ricevuto
l'informativa sulla
privacy di cui al
D.LGVO
196/2003 e succ
mod.
Eleggiamo
domicilio in
Messina Via F.
Faranda n°11,
presso lo studio
dell'Avv.
Antonino Lo
Presti.

X Romeo Salvatore
Verga Lo Procuro
Antonino Lo Presti

STUDIO LEGALE AVV. ANTONINO LO PRESTI
98123 MESSINA - Via F. Faranda, 11 - Tel. e Fax 090674575

27 LUG. 2011

Aut. n° 2846/UC

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
22/07/2011
Protocollo n°0025935/11

buca presente sul manto stradale, non debitamente segnalata e transennata che, di fatto, rappresentava una vera e propria insidia o trabocchetto.

In conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, il conducente del ciclomotore perdeva, come detto, il controllo del mezzo finendo all'interno della buca riportando gravi lesioni personali, mentre il veicolo subiva danni materiali (si producono n. 4 fotografie dei luoghi dell'incidente).

In conseguenza dell'evento, l'attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "Papardo" dove gli veniva diagnosticata una "**frattura scomposta scafoide mano dx, frattura stolidi radiale polso dx**".

Per le suddette lesioni all'odierno attore residuano, a tutt'oggi, gravi postumi invalidanti permanenti e temporanei, così come documentati nella documentazione medica che in copia si allega agli atti di causa, e specificatamente nella consulenza medico-legale redatta dal dott. **Carmelo Tati**, che qui di seguito vengono riportate nella seguente misura:

IP 10% invalidità permanente	€ 18.176,55
ITA 60gg. invalidità temporanea assoluta	€ 2.520,00
ITP 60gg. al 50% invalidità temporanea parziale	€ 1.260,00
Danno morale (1/4 del biologico)	€ 3.889,14

per un totale complessivo di **25.845,69**.

In conseguenza dell'incidente per cui è causa, il sig. Romeo Salvatore subiva, pertanto, danni sia sul piano biologico che su quello psicologico, producendo ciò alterazioni della persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali dove sul piano individuale si evidenzia una modificazione della

personalità e dell'assetto psicologico nel suo adattamento e sul piano sociale un'alterazione nelle relazioni familiari-affettive e nelle attività realizzatrici.

Pertanto, alla luce delle predette conclusioni, è possibile rilevare un pregiudizio degli aspetti dinamico-relazionali degli attori che consente di invocare il risarcimento del danno da lesioni di diritti costituzionalmente inviolabili della sua persona.

Nonostante la Provincia Regionale di Messina sia stata invitata con lettere Racc. A/R del 02/12/2005 e del 19/02/2010 al risarcimento dei gravi danni fisici subiti dal sig. Romeo, quest'ultima non ha inteso procedere alla suddetta liquidazione, legittimando, pertanto, l'odierno attore a promuovere il presente giudizio per il riconoscimento di quanto dovuto.

Ciò premesso in fatto, si precisa in

DIRITTO

Tutto ciò premesso in fatto e precisato in diritto

Alla luce di quanto dedotto in narrativa, la causazione del sopra descritto incidente è da ascrivere **esclusivamente** alla mancata manutenzione della strada da parte dell'Ente proprietario. nel caso di specie, il Comune di Messina, posto che sono state proprio le pessime condizioni del manto stradale, e nella fattispecie, la presenza di **una grossa buca**, a causare la perdita del controllo del proprio motociclo da parte dell'odierno attore.

Il Comune di Messina, odierno convenuto, per tale motivo è da ritenersi responsabile ai sensi dell'art. **2051 c.c.** (o in subordine per colpa *ex art. 2043 c.c.*), per l'omissione dei doveri manutentivi dei beni rientranti nella propria

sfera di competenza, contemplati dagli artt. 13 e 14 del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992).

Ed infatti, proprio l'art. 14 del C.d.S stabilisce, in modo inconfutabile, il dovere di manutenzione della strada e delle varie pertinenze da parte dell'ente proprietario, e come tale, pertanto, idoneo a generare in capo allo stesso una responsabilità risarcitoria in presenza soltanto della mera dimostrazione dell'omessa attività di manutenzione, indipendentemente, quindi, dalla concreta prova della colpa.

Sull'argomento si è più volte espressa la Suprema Corte che, in alcune sue pronunce, ha evidenziato come, con riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di una strada per danni subiti dagli utenti, la pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, è soggetta ai limiti prescritti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del "neminem laedere", in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che "l'opus publicum", in particolare una strada aperta al pubblico transito, non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo.

Una delle ipotesi in cui ricorre tale circostanza, è costituita dall'insidia o trabocchetto, vale a dire quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso, ravvisando nel descritto ostacolo la tipica fattispecie della situazione di pericolo occulto. (Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2004, n. 10132; Cass. civ., sez. III, 1

ottobre 2004, n. 19653; Cass. civ. sez. III n. 15884/2010 del 06 luglio 2010).

La stessa Corte ha considerato conforme ai dettami costituzionali il concetto di insidia, configurandola come una particolare figura di colpa, attraverso la quale redistribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione della fattispecie generatrice della responsabilità in esame (Corte Cost., 29 aprile 1999, n. 156).

Tale assunto si fonda sul fatto che non esiste un diritto soggettivo del cittadino a che la pubblica amministrazione adempia l'obbligo di mantenere le strade ed ogni altro arredo urbano sottoposto alla propria sfera di competenza, tutt'al più sorge in capo all'ente pubblico un dovere istituzionale cui corrisponde un interesse legittimo dell'utente fruitore al corretto esercizio dei poteri discrezionali.

Ciò determina che la responsabilità della pubblica amministrazione sorge solo quando quest'ultima non osservi specifiche regole cautelari, oppure violi principi posti a tutela della totalità dei consociati, come la prudenza e la diligenza.

La giurisprudenza di legittimità, almeno fino al 2005, non faceva rientrare nella sfera di applicazione, particolarmente rigorosa, dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, poiché questa, da un lato, richiede che i danni derivino dalla cosa in sé e non da comportamenti omissivi o commissivi colposi di chi la detiene, e, dall'altro, non può riguardare beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo

idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo (Cass. civ., sez. 26 maggio 2004, n. 10132).

La Cassazione sulla tematica in oggetto, a distanza di qualche anno, ha sorprendentemente mutato orientamento, sostenendo come la notevole estensione e l'uso generale e diretto della cosa da parte di terzi debbano essere considerati meri indizi dell'impossibilità dell'esercizio di un concreto potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, che richiede un'indagine relativa al caso singolo.

Tale orientamento mette in luce come fino a qualche anno fa le varie pronunce che si sono via via susseguite si siano fondate su una giurisprudenza ormai superata, mentre attualmente si fa riferimento a decisioni quali Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 e Cass. 22 aprile 2010 n. 9546, da cui scaturisce una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione, in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e delle sue pertinenze.

La pronuncia della Cassazione del 22/04/2010 ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato.

La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che rovina pesantemente per terra a causa della presenza, come detto, di una grossa buca sul manto stradale non debitamente segnalata.

Secondo tale asserzione, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non solo configurabile, ma senz'altro preferibile rispetto alla regola generale prevista dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale (**Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651**).

La Suprema Corte, in una recente pronuncia (**Cass. civ. 6.07.2006 n. 15383**) ha sostanzialmente innovato la tematica relativa "all'insidia o trabocchetto", delineando nel contempo le linee guida, cui deve rifarsi il Giudice ai fini dell'accertamento della fondatezza dei presupposti della responsabilità aquiliana.

La suddetta pronuncia precisa, infatti, come la responsabilità della pubblica amministrazione, per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, questi, infatti, devono essere considerati elementi sintomatici della sua responsabilità, non escludendo con ciò che si possa individuare nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della stessa.

La previsione aprioristica di una responsabilità della pubblica amministrazione per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, circoscritta

alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto, non trova alcun riscontro normativo nell'art. 2043 c.c., anche perché, in caso contrario, si garantirebbe un'indubbia posizione di privilegio alla pubblica amministrazione (in questo senso, già **Cass. 14.3.2006, n. 5445**).

Una volta ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2043 c.c. non vi è una ragione, normativamente fondata, né per effettuare una limitazione del contenuto precettivo della norma né per un diverso riparto dell'onere probatorio.

La Suprema Corte, sempre nella sentenza n. 5445, esaminando le argomentazioni poste a base delle tesi contrapposte, è giunta ad una conclusione, che appare pienamente condivisibile, secondo cui **“se il potere di controllo da parte della pubblica amministrazione è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e, quindi, nei confronti di quest'ultima non potrà essere applicato l'art. 2051 c.c.”**.

Indici rivelatori dell'impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti, anche se tali elementi di per sé non attestano, in modo automatico, l'impossibilità di custodia.

Segnatamente per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche con riferimento alle loro precipue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni presenti, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta

appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.

Ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 c.c., come detto, la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. nello stesso senso numerose pronunce successive, tra le quali, da ultimo, **Cass. civ. 19.12.2007 n. 23924 e Cass. Civ., Sez. III, s.n. 15884/2010).**

Naturalmente, spetta a chi invoca la particolare forma di responsabilità derivante dall'esistenza di un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c., l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti applicativi della norma in esame, così da potere affermare che la strada, teatro dell'incidente, presentava quelle caratteristiche richieste dalla Cassazione, in costanza delle quali l'ente proprietario vi poteva esercitare un adeguato controllo.

Nella fattispecie in esame, difatti, l'attore ha allegato e dimostrato l'esistenza di tutti gli elementi necessari per affermare l'esistenza di un rapporto di custodia in capo alla Provincia Regionale di Messina, atteso che **il sinistro si è verificato in una zona destinata al pubblico transito, pienamente urbanizzata e munita di tutte le dotazioni per la fruizione da parte dei cittadini.**

La custodia postula, infatti, l'esistenza di un effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il poterdovere di intervento su di essa, e che compete di regola all'ente proprietario del bene pubblico in questione.

Fatte queste premesse, non vi è dubbio che nella fattispecie in esame sussiste la responsabilità del suddetto Ente da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Il proprietario del bene pubblico (strada), infatti, quando venga provato il nesso eziologico tra la particolare condizione della strada e l'evento dannoso, può liberarsi della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione solo "dando la prova del fortuito".

Alla stregua delle superiori considerazioni, l'affermazione della responsabilità della Provincia Regionale di Messina discende, pertanto, dalla prova che l'incidente in esame si è verificato per la presenza di **una grossa buca** sul manto stradale.

Va, altresì, escluso un qualsiasi concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del danneggiato, tenuto conto che l'utilizzatore di una strada può normalmente contare sull'efficienza e sicurezza della sede stradale, essendo non solo l'insidia non agevolmente percepibile, ma anche imprevedibile.

Va, infine, rilevato come, in via subordinata, sussista, comunque, responsabilità ex art. 2043 c.c. dovuta a **colpa per omissione**, essendo certamente individuabile a carico dell'Ente in oggetto il preciso obbligo giuridico di attuare una periodica manutenzione delle arterie urbane sottoposte alla sua gestione per evitare che simili episodi possano mettere in pericolo l'incolumità dei cittadini.

SI CHIEDE

Che l'On. Le Tribunale adito, voglia:

- 1) Ritenere e dichiarare, in via preliminare, la sussistenza della responsabilità della Provincia Regionale di Messina ai sensi dell'art. **2051** c.c., in relazione all'omessa custodia del bene demaniale, attesa la controllabilità dello stesso in relazione alla sua estensione ed alla sua fruizione;
- 2) In subordine, qualora, non venga riconosciuta l'operatività della suddetta norma, di ritenere e dichiarare l'Ente Locale convenuto responsabile dei danni ad essa imputabili a titolo di colpa omissiva ex art. **2043** c.c.;
- 3) Conseguentemente, condannare la Provincia Regionale di Messina al risarcimento della complessiva somma di € **25.845,69** in favore del sig. Romeo Salvatore per i danni fisici dallo stesso subiti nell'incidente per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- 4) Condannare la provincia Regionale di Messina al pagamento di spese e compensi del giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

- 1) Ammettere ogni opportuno e conducente mezzo istruttorio, in particolare prova testimoniale, con il teste sig. Milazzo Tindaro, residente in Castanea (ME) Piazza S.S. Rosario, sulle seguenti circostanze:
 - A) Vero o no che in data **12/11/2005** verso le ore **08,00** in Messina sulla strada provinciale per Castanea si verificava un incidente stradale;
 - B) Vero o no che il conducente del ciclomotore **NRG SALIR**, che poi ho saputo chiamarsi Romeo Salvatore, all'epoca dei fatti minorenne, nel percorrere a velocità moderata il suddetto tratto stradale a circa 800 mt dalla Caserma dei Carabinieri perdeva il controllo del mezzo, cadendo

rovinosamente per terra, essendo presente una grossa buca non debitamente segnalata e transennata;

C) Vero o no che, in conseguenza dell'evento, il ragazzo si procurava lesioni personali mentre il proprio motociclo subiva danni materiali.

2) Ammettere C.T.U medico legale sulla persona del sig. Romeo Salvatore. al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi invalidanti permanenti e temporanei allo stesso residuati;


Si allega:

- 1) Copia del certificato di Pronto Soccorso rilasciato dall'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina del 12/11/2005;
- 2) Copia cartelle cliniche rilasciate dall'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina;
- 3) Copia referto rilasciato dallo Studio Radiologico del Tirreno di Villafranca Tirrena (ME);
- 4) Copia relazione medico-legale redatta dal Dott. Carmelo Tati di Messina;
- 5) N. 4 fotografie in originale dello stato dei luoghi in cui è avvenuto l'incidente.

Il valore della causa è di € **25.845,69** pertanto il contributo unificato è di € **206,00**

Messina li, 18/07/2011

Avv. Antonino Lo Presti



CORTE DI APPELLO DI MESSINA


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Messina, presso la quale risiedo per la carica, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

La **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Messina Corso Cavour, n. 1 ivi consegnandolo a mani;

Nell'imp. sig. Giulio Anselmo
S. G.

22/7/11



ALLEGATI



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° DIPARTIMENTO 1° UFFICIO DIRIGENZIALE

N° ^{46/42} 46/... Allegati N°.....

Risposta alla nota

Messina, 31.01.2006

Del

OGGETTO : Sinistro Stradale S.P. Castanea del 21/11/2005 - occorso al minore Sig. Romeo Salvatore.

Al Sig Dirigente 1° Dipart. 3° U.D.
SEDE

In riferimento al sinistro occorso al minore Sig. Romeo Salvatore, si fa presente che, alla lettura dall'istanza di risarcimento non si evince l'esatta ubicazione dell'incidente di cui all'oggetto.

Si precisa inoltre che a questo ufficio non essendo pervenuto nessun verbale di rilevamento da parte della Polizia Municipale, Carabinieri etc. nulla si può esprimere sulla dinamica dell'incidente.

Tanto si comunica per i successivi provvedimenti.

Visto: IL DIRIGENTE
(Ing. G.ppe Celi)

plm

I TECNICI

491/131

31 GEN 2006

De Leo